

All'Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS)
Piazza Dante Alighieri, n. 51
86081 Agnone (IS)

ambitoagnone@pec.it

**CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE DEI
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'AVVISO N. 1/2021 PrIns
- CUP C79G22005130001 -**

TRA

Il Comune di AGNONE (IS), Codice fiscale e partita IVA 00067060947 nella persona di _____ che interviene al presente atto in qualità di _____

E

l'Esercizio commerciale _____ con sede in _____
_____ alla Via _____
P.IVA _____ nella persona di _____
che interviene al presente atto in qualità _____

nel rispetto di quanto disposto dall'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns emanato con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e dai relativi allegati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari, farmaceutici e di prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

I buoni spesa rilasciati dal Comune potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio stampato sul buono.

ART. 3 - MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione, al Comune Capofila di Agnone, precisamente all'Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale, sito in Piazza Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS), di apposito modello riepilogativo predisposto dall'ufficio di rendiconto, il quale verrà successivamente fornito, con allegata la documentazione giustificativa per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) **entro** il 15 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolicivari) e arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale
4. abbigliamento strettamente necessario e di modico valore.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31/10/2023.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Isernia restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.